

# Senza vantaggi fiscali da parte del contribuente può venir meno l'illecito

## La sentenza

### L'apertura tra le righe di una pronuncia recente della Cassazione

**Antonio Iorio**

Nella vicenda oggetto della sentenza 33994/2022 della Suprema corte, secondo l'accusa alcuni contratti di appalto mascheravano, in realtà, un'illecita somministrazione di manodopera. Le fatture ricevute per tale appalto erano state considerate relative ad operazioni giuridicamente inesistenti. Da qui la decisione del Gip, a seguito di richiesta del Pm, di sottoporre a sequestro, finalizzato alla confisca, beni e altre utilità, nei confronti della legale rappresentante di due società, ipotizzando il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Dopo un primo rinvio da parte della Suprema corte, la misura cautelare era confermata dal tribunale del riesame e pertanto l'interessato ricorreva per cassazione. Tra i motivi di doglianza, veniva rilevata l'errata valutazione del dolo: secondo la difesa, poiché le società utilizzatrici delle fatture di appalto avevano corrisposto l'Iva al proprio fornitore, non aveva il fine di evadere

giuridicamente inesistenti, poiché l'Iva pagata poteva essere detratta.

La Cassazione ha precisato che nella specie, con la forma negoziale del contratto di appalto di servizi, il fornitore aveva dissimulato una illecita intermediazione di manodopera. Tale circostanza aveva consentito alle società utilizzatrici delle fatture di beneficiare di un diverso regime Iva, visto che il «prestito di personale» o distacco non rilevava ai fini di tale imposta. Con riferimento alla neutralità, i giudici di legittimità hanno così richiamato i principi unionali secondo i quali l'Iva è ammessa in detrazione solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, mentre non entrano nel conteggio le fatture emesse da chi non è controparte nel rapporto.

La falsità giuridica del contratto di appalto rispetto alla somministrazione illecita è stata così paragonata, in termini sostanziali, alla soggettiva inesistenza delle operazioni, per le quali la detraibilità dell'Iva è legata alla buona fede del contribuente. Nella specie, l'indagata sapeva della frode proprio perché solo con le fatture di appalto, aveva diritto a detrarre l'Iva, non essendo prevista (al tempo) tale imposta per la somministrazione di manodopera.

A differente conclusione sarebbero probabilmente giunti i giudici di legittimità se avessero la de-

fornitore, mancava il fine di evasione e comunque, vigendo il principio di neutralità per tale imposta, avevano il diritto di detrarre la somma corrisposta. In altri termini, mancava il beneficio fiscale conseguente all'utilizzo delle fatture considerate

di illegittimità ove, invece, la detrazione dell'Iva fosse stata consentita anche per il distacco o prestito di personale, come poi successivamente stabilito dalla Corte di giustizia Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA